Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 dicembre 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . Pag. 5754
Camera dei deputati: Convocazione . . . Pag. 5754

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. 1727.
Prelevamento di lire 733.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64. Pag. 5754

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1963.
Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna . . . . . Pag. 5755

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società FIAT - Società per Azioni, con sede in Torino . . . . Pag. 5755

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Cartiere di Verona S.p.A., con sede in Milano . . . . Pag. 5755

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Carlo Tassara » - Stabilimenti Elettrosiderurgici S.p.A., con sede in Breno (Brescia). Pag. 5756

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Impianti Idroelettrici S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) . . . . Pag. 5756

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Sicedison » Società per azioni, con sede in Milano . . . . Pag. 5756

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Nazionale Cogne », Società per azioni, con sede in Torino . . . Pag. 5757

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la S.p.A. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli, con sede in Valdagno (Vicenza) Pag. 5757

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società anonima per azioni « Società Generale Italiana Edison di Elettricità », con sede in Milano. Pag. 5757

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.
Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società ANIC, Società per Azioni, con sede in Roma . . . . Pag. 5758

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 5758

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . Pag. 5758

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5758
Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5758
Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963. Pag. 5758
Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 Pag. 5759
Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5759
Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5759
Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . Pag. 5759

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5759

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963 . . Pag. 5759

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5759

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio Nazionale delle Ricerche: Concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche Pag. 5760

Ministero degli affari esteri: Concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. Pag. 5765

Ministero della pubblica istruzione: Concorso speciale per esami, ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova, ai fini del reclutamento del personale avente la conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano . . . . Pag. 5771

Ministero della marina mercantile: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1961 . . . . Pag. 5776

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 71ª seduta pubblica, giovedì 12 dicembre 1963, alle ore 12, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Comunicazioni del Governo.*

II. *Discussione dei disegni di legge*:

1. *Disegno di Legge Costituzionale.* — MAGLIANO Giuseppe ed altri: Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della Regione « Molise » (approvato in prima deliberazione dal Senato nella seduta del 19 luglio 1963 e dalla Camera dei Deputati nella seduta dell'11 settembre 1963) - *Relatore* PICARDI (83-*bis*).
2. Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1963, n. 1408, recante norme per assicurare gli interventi indispensabili per la sicurezza delle zone colpite dalla sciagura della diga del Vajont del 9 ottobre 1963 (270).

(10704)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in LXXVI seduta pubblica, per giovedì 12 dicembre 1963, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Governo.

(10705)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1963, n. **1727.**

Prelevamento di lire 733.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1963-64.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 733.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario* 1963-64.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne il prelevamento di lire 733.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali e per lo acquisto del relativo materiale tecnico accessorio (cap. n. 400) . . . . . . (per inderogabili esigenze, prima non adeguatamente prevedibili)	L. 233.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità (cap. n. 149) . . (assegnazione indispensabile per provvedere all'esecuzione di indilazionabili interventi connessi con le recenti calamità naturali)	L. 500.000.000
	L. 733.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1415;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 è autorizzato il prelevamento di lire 733.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 400 — Spese per la pulizia ed il riscaldamento dei locali delle Amministrazioni centrali, ecc.	L.	233.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 149 — Spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ecc.	»	500.000.000
	L.	733.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1963

SEGNI

LEONE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 177, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1963.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 23 gennaio 1962, col quale il dott. Fernando Felicori è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Considerato che, con lettera del 14 novembre 1963, il dott. Felicori ha espresso il desiderio di essere sollevato da tale incarico;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

L'on. dott. Giordano Marchiani è nominato — per gli esercizi 1964, 1965 e 1966 — presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede nel predetto capoluogo, in sostituzione del dott. Fernando Felicori, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1963

LEONE

(10321)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società FIAT - Società per Azioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società FIAT Società per Azioni con sede in Torino, corso Marconi n. 10, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: idroelettrica di Avigliana, termoelettrica Mirafiori, officina di produzione per uso proprio inferiore a kW 100 (gruppo elettrogeno), appartenenti a predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società FIAT Società per Azioni con sede in Torino, corso Marconi n. 10, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10363)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Cartiere di Verona S.p.A., con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Cartiere di Verona S.p.A., con sede in Milano, via Serbelloni n. 4, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: Centrale termoelettrica Gratosoglio, Centrale termoelettrica Basso Acquar, Centrale idroelettrica Tombetta 2, Centrale idroelettrica Tombetta 0, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Cartiere di Verona S.p.A., con sede in Milano, via Serbelloni n. 4, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettere *a*) e *b*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per lo esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10362)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Carlo Tassara » - Stabilimenti Elettrosiderurgici S.p.A., con sede in Breno (Brescia).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Carlo Tassara » Stabilimenti Elettrosiderurgici S.p.A., con sede in Breno (Brescia), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Mantelera, in comune di Prestine, e di Isola, in comune di Bienno, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Carlo Tassara » Stabilimenti Elettrosiderurgici S.p.A., con sede in Breno (Brescia), la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, n. 6, lettera a) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10355)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società Impianti Idroelettrici S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società Impianti Idroelettrici S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di San Gaetano di Valstagna (Vicenza), appartenente alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società Impianti Idroelettrici S.p.A., con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per lo esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10354)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Sicedison » Società per azioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Sicedison » Società per azioni, con sede in Milano, via Principe Eugenio, 5, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali: Mezzocorona, Taio, Pozzolago, Porto Marghera, Mantova;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Sicedison » Società per azioni, con sede in Milano, via Principe Eugenio, 5 la sussistenza delle condizioni di cui allart. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10356)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società « Nazionale Cogne », Società per azioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società « Nazionale Cogne », Società per azioni, con sede in Torino, via San Quintino n. 28, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui allo art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali Aymaville, Grand'Eyvia, Chavonne, Champagne I, Champagne II, Valpelline, Lillaz, Promise, Argani, Termoelettrica e idroelettrica di Castellamonte, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società « Nazionale Cogne », Società per azioni, con sede in Torino, via San Quintino n. 28, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10357)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la S.p.A. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli, con sede in Valdagno (Vicenza).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.A. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli, con sede in Valdagno (Vicenza), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali di Valdagno, Corè, Maglio, Marchesini, Torrazzo, Selladi, Righellati, Facchini, Ponte Verde, Margherita, Frizzi, Bruni, Richellere, Lora, Ferrazza, Collicello, Manerbio, Mortara, Pisa, Brugherio e Brebbia, appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la S.p.A. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli, con sede in Valdagno (Vicenza), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 per lo esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10360)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società anonima per azioni « Società Generale Italiana Edison di Elettricità », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima per azioni « Società Generale Italiana Edison di Elettricità, con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nelle centrali Esterle, Bertini, Melzo (gruppo elettro-

geno di riserva), Semenza, Covi (Sonico), Benedetto (Cividate), Cedegolo, Oglio, Prati, Porto Marghera (gruppo a recupero), appartenenti alla Società predetta;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società anonima per azioni « Società Generale Italiana Edison di Elettricità », con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per l'esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10361)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1963.

Riconoscimento delle condizioni di non trasferimento all'ENEL per la Società ANIC, Società per Azioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista l'istanza presentata dalla Società ANIC, Società per Azioni, con sede in Roma, viale dell'Arte n. 72 (Eur), ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, per ottenere il riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Considerato che dalla documentazione prodotta dalla Società predetta risulta che il suo fabbisogno di energia elettrica per lo svolgimento di altri processi produttivi da essa esplicati è superiore al 70% della energia prodotta mediamente nel triennio 1959-61 nella centrale di Ravenna, appartenente alla predetta Società;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta per la Società ANIC, Società per Azioni, con sede in Roma, viale dell'Arte n. 72 (Eur), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4, n. 6, lettera *a*) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per lo esonero dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica.

Art. 2.

La Società di cui al precedente articolo è tenuta a comunicare, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, al Ministero dell'industria e commercio i dati relativi all'energia elettrica prodotta e alla destinazione della stessa.

Roma, addì 26 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1963, registro n. 10, foglio n. 156, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dal dott. De Palma Nicola, ex dipendente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari, avverso il provvedimento n. 1129 del 10 ottobre 1961, con il quale il predetto Ente lo collocava a riposo per raggiunti limiti di età.

(10556)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1963, registro n. 23, foglio n. 315, il ricorso in via straordinaria, prodotto in data 9 luglio 1960 dal vice direttore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Corallo dott. Salvatore, avverso il decreto ministeriale 20 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1960, registro n. 1, foglio n. 1, con il quale, ai sensi delle disposizioni dell'art. 364 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fu nominato, fra gli altri, vice direttore nel ruolo del personale della carriera direttiva speciale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, quale vincitore del concorso per esame speciale a 40 posti, poi elevati a centonovantasette, di vice direttore di detto ruolo a decorrere dal 16 marzo 1952, agli effetti giuridici e dal 30 giugno 1957, agli effetti economici, è respinto perchè infondato.

(10557)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Barletta (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 452.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10549)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10550)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1963, il comune di Rovigo, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 38.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10551)

Autorizzazione al comune di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Ruvo di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 415.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10553)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Velletri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 398.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10552)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Orvieto (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10554)

Autorizzazione al comune di Nocera Inferiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1963, il comune di Nocera Inferiore (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 245.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10555)

Autorizzazione al comune di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1963 il comune di San Sostene (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.765.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10407)

Autorizzazione al comune di Limbadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Limbadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.204.720 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10408)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 5 dicembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,40	622,40	622,41	622,40	622,41	622,41	622,40	622,41	622,42
$ Can.	577,67	577,10	577 —	576,95	576,80	577,15	577 —	577,30	577,37	577,25
Fr. Sv.	144,17	144,17	144,22	144,185	144,18	144,15	144,19	144,20	144,17	144,19
Kr. D.	90,21	90,22	90,22	90,22	90,12	90,22	90,205	90,22	90,22	90,22
Kr N.	86,96	86.96	56,9725	86,96	86,95	86,96	86,96	86,98	86,92	86,95
Kr. Sv.	119,82	119,83	119,85	119,83	119,85	119,83	119,825	119,85	119,83	119,83
Fol.	172,75	172,80	172,77	172,78	172,85	172,72	172,77	172,75	172,72	172,70
Fr. B.	12,47	12,49	12,489	12,48875	12,485	12,49	12,489	12,47	12,49	12,49
Franco francese	127,03	127,02	127,03	127,025	127,05	127,02	127,0205	127,02	127,02	127,02
Ls	1740,25	1741 —	1740,725	1740,80	1740 —	1740,80	1740,77	1740,75	1740,80	1740,75
Dm. occ.	156,65	156,65	156,68	156,68	156,63	156,65	156,68	156,62	156,65	156,64
Scell. Austr.	24,08	24,08	24,09	24,095	24,05	24,08	24,08875	24,07	24,08	24,085
Escudo Port.	21,72	21,73	21,75	21,73	21,70	21,73	21,7125	21,72	21,73	21,73

Media dei titoli del 5 dicembre 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,50
Redimibile 3,50 % 1934	91,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	576,975
1 Franco svizzero	144,187
1 Corona danese	90,212
1 Corona norvegese	86,96
1 Corona svedese	119,827
1 Fiorino olandese	172,775
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	127,025
1 Lira sterlina	1740,785
1 Marco germanico	156,68
1 Scellino austriaco	24,092
1 Escudo Port.	21,721

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1683, contenente norme relative al personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Ferme restando le riserve di posti di cui all'art. 5, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sei dei posti di cui sopra sono riservati ai dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in servizio alla data del 22 dicembre 1962.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente articolo devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di un diploma di laurea.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto del Consiglio Nazionale delle Ricerche che non siano in possesso del suddetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In oni caso ed anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicate nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, per i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione o internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Amministrazioni dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuta buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere assolto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ne possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, redatte su carta bollata (si veda lo schema esemplificativo allegato al presente decreto) e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita. I candidati, che abbiano superato il limite di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali; ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali. Le eventuali condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti devono essere espressamente indicati, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio, specificando presso quale Università lo abbiano conseguito e in quale data;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche in servizio da data anteriore al 23 dicembre 1962, i quali, partecipando al concorso, intendano beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma secondo, del presente bando, devono dichiarare esplicitamente nella domanda la loro qualità e la volontà di beneficiare della riserva predetta.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dello Stato, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Consiglio Nazionale delle Ricerche dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal competente ufficio del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo 8.

Art. 5.

Programma degli esami

Il programma degli esami è stabilito come segue:

Prove scritte:

1) bibliografia, biblioteconomia, documentazione;

2) storia della scienza;

3) versione dall'italiano in francese;

4) versione dall'italiano in inglese, tedesco o russo, a scelta del candidato.

Nelle prove di cui ai numeri 3) e 4) è consentito, con le cautele che la Commissione esaminatrice riterrà opportune, l'uso del dizionario.

Prova orale:

La prova orale verte sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) delle prove scritte, sulla lingua francese, sull'altra lingua che dal candidato sarà stata scelta per la prova scritta di cui al n. 4, nonchè sulla legislazione concernente le biblioteche pubbliche governative.

Il concorrente può chiedere di essere sottoposto a prove orali facoltative di una o più lingue straniere diverse da quelle che sono state scelte come prove obbligatorie.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo a Roma. Ai candidati sarà data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto in essa almeno la votazione di sei decimi, ivi compresi i punteggi conseguiti negli esami facoltativi di lingue di cui al comma seguente.

Per le prove orali facoltative di lingue straniere il concorrente può beneficiare di un massimo di un punto per ciascuna lingua, purchè raggiunga in ciascuna prova una sufficienza di punti 0,60.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Graduatoria generale di merito e graduatoria dei vincitori

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, ivi comprese quelle in favore dei dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui all'art. 11, comma primo, della legge 11 dicembre 1962, n. 1683. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 5, comma quarto, del più volte citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Consiglio Nazionale delle Ricerche per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta bollata la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa munita di bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/OD. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-45, o della lotta di liberazione, o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207; i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatto di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, ed i mutilati ed invalidi in seguito a deportazione od internamento ad opera del nemico; i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45, o dalla lotta di liberazione, o dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d)* dovranno documentare la loro qualifica, presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisca di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f)*, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove e nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi bellici, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione su carta bollata del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai Prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti previsti dallo stesso articolo della predetta legge;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia, di cui alla precedente lettera *q)*, di data non anteriore a tre mesi dalla sua presentazione, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta bollata rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

I dipendenti non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche che beneficiano della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del presente bando, non sono tenuti a documentare la loro qualità, che verrà accertata d'ufficio dall'Amministrazione.

Art. 9.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio del personale, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera *A)*, ovvero copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta bollata, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciata dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con certificato penale;

F) certificato medico su carta bollata rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale ha concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne farà menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menoma la attitudine all'impiego al quale ha concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dei servizi alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino

nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato su carta bollata dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva e in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno portare una data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti ad Amministrazioni diverse dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 10.
Nomina in prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere bibliografico di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Trascorso il periodo di prova i consiglieri bibliografici di 3ª classe in prova, se riconosciuti idonei dalla Giunta amministrativa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova gli impiegati non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche che abbiano svolto mansioni proprie della carriera direttiva dei servizi bibliografici e documentari.

Roma, addì 9 novembre 1963

Il presidente: POLVANI

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata.

Al presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio del personale - Piazzale delle Scienze, 7. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) Via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a otto posti di consigliere bibliografico di terza classe nel ruolo della carriera direttiva del personale dei servizi bibliografici e documentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali (4), di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5), ...

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere dipendente non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche da data anteriore al 23 dicembre 1962 e quindi di voler beneficiare della riserva di posti di cui all'art. 1, comma secondo, del bando.

. . . . lì 1963

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dia diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole, oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato ed assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valore militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato ed invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato ed invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato ed internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404); dipendente di ruolo o non di ruolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche o di una Amministrazione dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e la autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di avere già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali e del Consiglio Nazionale delle Ricerche è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(10334)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;
II) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;
III) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;
IV) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
V) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare;
VI) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel numero II) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
2) di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;
c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;
d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:
a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;
4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;
5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università ed Istituti d'istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, numero 465;

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è inoltrato fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;
7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;
8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:
a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;
b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire insieme ai due documenti indicati ai numeri I) e II) del presente articolo, al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite di età;
2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;
5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I) *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare;

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o il documento sub *a*) o il documento sub *b*);

II) certificato medico su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare; tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I) e II) devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione in relazione ai principali problemi internazionali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ad una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e amministrativo o nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri;

2) diritto privato, elementi di diritto penale e di diritto del lavoro;

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 punti. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2. In ogni caso il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi; la prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà data individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio lo interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 2, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 200 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatico-consolare per prestare il servizio di prova stabilito dall'articolo 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1963
Registro n. 203, *foglio n.* 378.

PROGRAMMA DI ESAME

I. — STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle Potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il « problema europeo » dell'Italia.

11 Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sull'e aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La Triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il Congresso di Berlino. La duplice e la triplice alleanza. Il sistema diplomatico bismarkiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.

23 La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati dell'America latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione, socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale, le ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I Trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della Piccola Intesa.

32. La fine dell'impero ottomano. Il problema del Medio Oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S., la sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti, la questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il Patto Briand-Kellog. Il progetto di Unione Europea. La Conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle Grandi Potenze nell'Europa Orientale e Balcanica.

40. La politica estera negli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il Patto anti-Comintern. L'Anschluss. La crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. — ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA E SOCIALE - GEOGRAFIA ECONOMICA

a) *Economia politica e politica economica e sociale*:

1. Il problema economico. Problema economico e problema tecnico. Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2. La formazione dei prezzi di una economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. La emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazione. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali: le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia del benessere. Fini e forze degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica della occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale italiana. Dazi, contingentamenti, clearing, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della Nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli Accordi di Bretton Woods: il Fondo Monetario Internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T. La Unione doganale. L'O.C.S.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea della C.E.C.A. Comunità economica europea e Comunità europea per l'energia atomica. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito della impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

b) *Geografia economica*:

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I Minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri marittime ed aeree.

III. — DIRITTO INTERNAZIONALE

a) *Diritto internazionale pubblico*:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati, Santa Sede, insorti, Enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici: Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza tra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve, estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principio di diritto internazionale comune a criteri adottati alle Convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale; sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di Trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimento di risoluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà nemica. Il rapporto di neutralità .

b) *Diritto internazionale privato*:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) *Diritto processuale civile internazionale*:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) *Diritto penale e processuale penale internazionale*:

Limiti di applicabilità della legge penale. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

IV. — Diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.

2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratterisiche generali dello Stato moderno.

3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.

7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.

8. L'Amministrazione diretta locale.

9. Gli Enti autarchici nazionali.

10. Gli Enti autarchici locali: Enti territoriali, Enti non territoriali.

11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.

12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.

13. La giustizia nell'Amministrazione; tutela dei diritti e interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

V. — Diritto privato

1. Nozioni e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.

4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.

5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima; capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria; capacità di testare e di ricevere testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.

6. Le donazioni, concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.

7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione, l'enfiteusi.

8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.

10. Contratto di trasporto.

11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. L'impresa e la società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. Le società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.

14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).

15. Titolo di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

17 Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.

18 Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.

19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

VI. — Elementi di diritto penale

1. La legge penale. Le pene, il reato.

2. Il reato e la persona offesa dal reato.

3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.

4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

VII. — Elementi di diritti del lavoro

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro

VIII. — Elementi di scienza delle finanze

Imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie. La imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

IX. — Geografia fisica e politica

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima a vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

Roma, addì 26 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: Martino

(10391)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami, ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova, ai fini del reclutamento del personale avente la conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il seguente concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica e Accademia nazionale d'arte drammatica:

concorso speciale, per esami, ad un posto di consigliere di 3ª classe in prova, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 24 gennaio 1962, n. 46, ai fini del reclutamento del personale avente conoscenza della lingua tedesca, per il Conservatorio di musica di Bolzano;

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Gli aspiranti al posto di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza o in lettere e filosofia o in scienze politiche, sociali e amministrative, o in economia e commercio o in scienze coloniali o marittime.

Possono essere ammessi al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni dello Stato che non siano in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante: per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 nella categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani o essere equiparati, a norma di legge, ai cittadini dello Stato;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto la buona condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi ai concorsi, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono partecipare ad essi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo, 23 EUR-Roma, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al predetto Ufficio, entro il termine perentorio di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Nelle domande inoltre gli aspiranti dovranno dichiarare di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ispettorato per l'istruzione artistica.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 5.
Programma di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo o di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storico-letteraria, concernente il periodo dal 1815 in poi;

d) su una traduzione dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco; il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, diritto costituzionale;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni di ragioneria generale e pubblica. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) legislazione scolastica con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo, didattico e disciplinare degli istituti di istruzione artistica.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno inoltre dimostrare, mediante un breve colloquio, di saper correttamente parlare la lingua tedesca.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.
Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta di identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito sono preferiti:

1) gli insigniti di medaglie al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra, ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico citato nel quinto comma del presente articolo, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza tra gli stessi;

11) i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra ex combattenti;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della pubblica istruzione;

19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato;

c) dall'età.

Art. 8.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli validi ai fini della elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato istruzione artistica - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito; n. 27200/Om. in data 13 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina; n. 202860/Od. 6 in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre e la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno presentare il medesimo documento indicato alla precedente lettera a);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere a), b) e c) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insegniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguiti politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato;

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 200 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno produrre relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto di impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9) ed alle lettere a) e b) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, lettera A).

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 200, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione o da altre Amministrazioni statali abbiano ivi presentato il titolo originale di studio possono fare riferimento a tale documento. In tal caso essi devono indicare l'Amministrazione presso la quale

trovasi il detto originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire inoltre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla Università presso la quale il titolo è stato conseguito;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune di residenza se essendo nato all'estero sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'articolo 8, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del corso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

G) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 8) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale e militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti delle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titoli di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 8, n. 10, lettera *a*) salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altra Amministrazione o ad altri Enti a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente articolo sotto la lettera *A*) per il titolo di studio.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 11.

Nomina in prova

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova con la qualifica di consigliere di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrà diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (stipendio coeff. 229, L. 687.000 annue lorde), escluso l'aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale. Al vincitore del concorso, il quale provenga dalla stessa o da diversa Amministrazione o che rivesta una qualifica, con stipendio superiore a quella spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitore che provenga dal personale non di ruolo spetta il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, il consigliere di 3ª classe in prova, se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, sarà definitivamente confermato nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Registro n. 73, foglio n. 69

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso speciale per esami a un posto di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia nazionale d'arte drammatica, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1963.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . con la votazione di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) si impegna ad assumere servizio in caso di nomina presso il Conservatorio di musica di Bolzano (5);

7) il sottoscritto dichiara inoltre di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

(4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte ed orali ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

(9734)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (giugno 1963 - Anno XV - Dispensa 6ª) è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del predetto Ministero, indetto con il decreto ministeriale 3 luglio 1961, approvata con il decreto ministeriale 25 gennaio 1963, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 150.

(10383)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.